

N. 36736 DI REP.

N. 10887 DI RACC.

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----
Verbale di Assemblea straordinaria della società "ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA" tenutasi in Segrate, Via Mondadori n. 1 in data 23 aprile 2013 con inizio alle ore 11.45 (undici e quarantacinque) e termine alle ore 11.50 (undici e cinquanta). Il presente verbale viene sottoscritto l'anno duemilatredici il giorno otto del mese di maggio, alle ore 15.15 (quindici e quindici) -----

----- 8 maggio 2013 -----

In Segrate, Via Mondadori n. 1. -----
Avanti a me ANNA PELLEGRINO, Notaio residente in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente: --
- BERLUSCONI MARINA ELVIRA, nata a Milano il 10 agosto 1966, domiciliata per la carica in Milano Via Bianca di Savoia n. 12, della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, come tale, nell'interesse della Società: -

----- "ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA" -----
con sede in Milano, Via Bianca di Savoia n. 12 e capitale di Euro 64.079.168,40, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07012130584, REA n. 1192794, mi chiede di far constare della parte straordinaria dell'assemblea della società stessa convocata in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2013 alle ore 10.30 (dieci e trenta) in questo luogo, giusto l'avviso di convocazione di cui infra, con l'ordine del giorno pure infra riprodotto. -----

Aderisco alla richiesta fattami e do atto che l'assemblea che ha già provveduto a trattare la parte ordinaria all'ordine del giorno (oggetto di separata verbalizzazione), si è svolta, quanto alla parte straordinaria dello stesso infra riprodotto come segue. -----

"Assume la presidenza BERLUSCONI MARINA ELVIRA nell'indicata qualità, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale vigente, la quale richiama le comunicazioni e precisazioni date in sede di formalità di apertura dei lavori, riferibili anche alla parte straordinaria dell'assemblea e qui di seguito trascritte: -----

- oltre al sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i consiglieri: -----

Ernesto Mauri, Carlo Maria Vismara, Pasquale Cannatelli, Danilo Pellegrino, Marco Spadacini, Angelo Renoldi, Mario Resca, Roberto Poli e Cristina Rossello, assenti giustificati gli altri consiglieri; -----

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Ferdinando Superti Furga e i sindaci effettivi Francesco Antonio Giampaolo e Franco Papa; -----

- il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato,

**Registrato a Milano 1
il 10 maggio 2013
al N. 14854
Serie 1T
Esatti Euro 324,00
di cui Euro 156,00
imposta di bollo**

ammonta a euro 64.079.168,40 suddiviso in numero 246.458.340 azioni ordinarie da nominali euro 0,26 cadauna; -----

- risultano intervenuti in proprio o per delega n. 63 aventi diritto portatori in proprio o per delega di n. 170.311.950 azioni pari al 69,1% del capitale sociale; -----
- è stata verificata la conformità delle deleghe rispetto alle disposizioni dell'art. 2372 cod. civ. e le comunicazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati ai fini della partecipazione all'assemblea sono conformi alle vigenti disposizioni; -----
- nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati delle presenze; -----
- come indicato nell'avviso di convocazione, la società ha designato Istifid S.p.A., società fiduciaria e di revisione, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, ed ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega e precisa che, entro i termini di legge, non sono state rilasciate deleghe al rappresentante designato dalla società;
- entro il termine indicato nell'avviso di convocazione, sono pervenute prima dell'assemblea da parte dell'azionista Marco Bava domande ai sensi dell'art. 127-ter del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. -----

Le relative risposte sono state messe a disposizione degli intervenuti e, ai sensi dell'art. 127-ter comma 3 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, sono da considerarsi fornite in assemblea; -----

- ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori, come specificato nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo messa a disposizione di tutti gli intervenuti; ---
- l'elenco nominativo degli azionisti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle azioni da ciascuno possedute per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte degli intermediari alla società ai sensi dell'art. 83 sexies del D.lgs 58/98, nonché i nominativi degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari è a disposizione; -----
- l'elenco, completato dai nominativi dei soggetti che eventualmente intervenissero successivamente, sarà allegato, quale sua parte integrante, al verbale della presente assemblea; -----
- saranno inoltre allegati al verbale della presente assemblea, quale sua parte integrante, l'elenco nominativo

dei soggetti che abbiano espresso rispettivamente voto favorevole, contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni possedute; -----

- i nominativi degli azionisti, con il numero di azioni da ciascuno possedute e le relative percentuali di partecipazioni, che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e da altre informazioni a disposizione alla data odierna sono i seguenti:

Azionista	n.ro azioni ord.	% sul capitale Possedute -----
-----------	------------------	--------------------------------

<u>Silvio Berlusconi</u>	130.773.658	53,06% -
(indirettamente tramite ----- Fininvest S.p.a.) -----		

<u>Silchester International</u>	32.832.869	13,32% -
<u>Investors LLP</u> -----		

(in qualità di gestore, -----
tra gli altri, del fondo -----
Silchester International -----
Investors International -----
Value Equity Trust, -----
che detiene il 5,95% -----
e del fondo Silchester -----
International Investors -----
International Value -----
Equity Group Trust, -----
che detiene il 3,23%) -----

- alla data odierna la società detiene direttamente n. 10.436.014 azioni proprie ordinarie e ulteriori n. 4.517.486 azioni Mondadori ordinarie sono detenute dalla controllata Mondadori International S.P.A.; -----

- le azioni proprie complessive detenute direttamente o indirettamente sono quindi n. 14.953.500 (quattordicimilioninovecentocinquantatremilacinquecento), corrispondenti al 6,067% (sei virgola zero sessantasette per cento) del capitale sociale; -----

- come raccomandato dalla Consob, analisti finanziari, giornalisti accreditati ed esperti sono stati messi in condizione di seguire i lavori assembleari; -----

- assiste all'Assemblea un rappresentante della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.a. e, per far fronte alle esigenze organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti della società; -----

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato, in conformità alle disposizioni dell'art. 125 bis del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 9 dello statuto, sul sito

internet della società in data 22 marzo 2013. L'avviso di convocazione è stato inoltre pubblicato, in pari data, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore"; -----

- ai sensi e nei termini di cui all'art. 125 ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 sono state rese disponibili, presso la sede legale, Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet della società le relazioni illustrative degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno; -----

- in merito ai citati adempimenti informativi è stata data indicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea e a mezzo comunicato stampa del 22 marzo 2013; -----

- le relazioni illustrative degli amministratori, peraltro distribuite all'ingresso, sono state inoltre inviate agli azionisti che ne hanno fatto richiesta e sono a disposizione degli azionisti intervenuti. -----

Il Presidente invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittimazione al voto, anche ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2359 bis del codice civile, a dichiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni. -----

Il Presidente fa presente che è in funzione in sala e nella sala adiacente un impianto di registrazione degli interventi e precisa che lo svolgimento dell'assemblea viene audio e video registrato al solo fine di facilitare la redazione del relativo verbale e che la registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale stesso; la registrazione sarà quindi cancellata come precisato nell'informativa ex art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 messa a disposizione di tutti gli intervenuti. ---

Il Presidente invita gli azionisti che si dovessero assentare, anche temporaneamente, di farlo constatare al personale incaricato all'uscita della sala comunicando il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate e consegnando la scheda di partecipazione che verrà restituita in caso di rientro. -----

Il Presidente comunica che salvo diverse decisioni, le votazioni saranno effettuate per alzata di mano e ricorda che l'assemblea in sede ordinaria ha approvato l'omissione della lettura dei testi integrali delle relazioni illustrative su tutti i punti all'ordine del giorno. -----

Fa presente che i lavori assembleari sono oggetto di uno specifico regolamento, approvato dall'assemblea del 24 aprile 2001. In conformità alla facoltà riservata al Presidente dal Regolamento, al fine di favorire una più ampia partecipazione degli intervenuti alla discussione, la durata massima degli interventi e delle repliche viene stabilita in dieci minuti. -

----- Tutto ciò premesso -----

Il Presidente conferma che l'assemblea è validamente costituita anche in sede straordinaria in prima convocazione ai sensi di legge e di statuto, essendo al momento

intervvenuti, in proprio o per delega, n. 63 aventi diritto, portatori in proprio o per delega di n. 170.311.950 azioni, pari al 69,1% del capitale sociale con diritto di voto ed atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno -

----- parte ordinaria -----

omissis -----

----- parte straordinaria -----

1. Modifica degli articoli 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27 e 29 dello statuto sociale anche in relazione alle modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91 delle norme di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ed alle disposizioni della Legge n. 120/2011 in materia di parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo delle società quotate; deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti. -----

Il Presidente passa alla trattazione del punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno e precisamente "Modifica degli articoli 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27 e 29 dello statuto sociale anche in relazione alle modifiche ed integrazioni di cui al D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91 delle norme di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ed alle disposizioni della Legge n. 120/2011 in materia di parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo delle società quotate; deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti." e invita me Notaio a dare lettura della relativa proposta di deliberazione riportata nel fascicolo, distribuito agli intervenuti, contenente la relazione illustrativa degli amministratori, relazione che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera "A", testo di deliberazione che qui di seguito si trascrive: -----

"L'Assemblea straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione -----

----- delibera -----

- di modificare gli articoli 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27 e 29 dello Statuto sociale in conformità al testo proposto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'assemblea straordinaria, allegata al verbale quale sua parte integrante e sostanziale; -----

- di dare mandato al Consiglio di amministrazione e, per esso, ai legali rappresentanti pro-tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese delle presenti delibere ed il testo adottato dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali eventualmente richieste." -----

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento al punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria, invitando gli azionisti che desiderino prendere la parola a

comunicare il proprio nominativo ed il numero delle azioni rappresentate in proprio o per delega. -----

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente: -----

- dichiara chiusa la discussione; -----
- dà atto che i dati sulle presenze sono invariati; -----
- pone in votazione, per alzata di mano, il testo di deliberazione, di cui è stata data lettura sopra riportato e constatato il voto a favore della totalità degli aventi diritto, non essendovi né astenuti né contrari dichiara approvata la delibera all'unanimità. -----

----- ***** -----

Il Presidente consegna a me Notaio: -----

- lo statuto comprensivo delle modifiche sopra deliberate, che allego al verbale della presente assemblea sotto la lettera "B" e -----

- l'elenco nominativo degli intervenuti, che si allega al verbale della presente assemblea sotto la lettera "C", in un unico fascicolo con il dettaglio delle votazioni. -----

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.50 (undici e cinquanta)". -----

Di quest'atto ho dato lettura alla parte che, a mia richiesta, lo dichiara conforme alla sua volontà, lo approva e lo sottoscrive alle ore 15.30 (quindici e trenta) omessa la lettura degli allegati per volontà della parte con il mio consenso. -----

Consta di tre fogli scritti in parte a mano in parte a macchina da me e da persona di mia fiducia per dodici facciate. -----

F.to MARINA ELVIRA BERLUSCONI -----

F.to ANNA PELLEGRINO -----

Assemblea degli Azionisti
del 23 aprile 2013 (I convocazione)
e del 24 aprile 2013 (II convocazione)

Relazioni illustrative degli Amministratori

Ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli articoli 72, 73 e 84-ter del Regolamento Emittenti Consob adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

MONDADORI

Arnoldo Mondadori Editore SpA
Sede legale: Milano, Via Bianca di Savoia 12
Registro Imprese di Milano e Codice fiscale 07012130584
Capitale sociale Euro 64.079.168,40 i.v.

Assemblea degli Azionisti del 23-24 aprile 2013
parte straordinaria

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Modifica degli articoli 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27 e 29 dello statuto sociale anche in relazione alle modifiche e integrazioni di cui al D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91 delle norme di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e alle disposizioni della legge n. 120/2011 in materia di parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo delle società quotate; deliberazioni e mandati inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare in merito a proposte di modifica di alcune disposizioni dello statuto sociale di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Motivazioni e illustrazione delle modifiche dello statuto proposte

Le proposte - rinviando comunque al successivo prospetto per i raffronti specifici dei testi vigenti e dei testi delle modifiche proposte, con le relative motivazioni - derivano sostanzialmente, oltre che da alcuni adattamenti meramente terminologici a sopravvenute disposizioni normative (riferibili in particolare all'art. 6, comma 3, e all'art. 29, comma 2), dalla necessità di recepire in statuto le nuove norme di legge derivanti:

- dalle modifiche e integrazioni, di cui al D. Lgs. 18 giugno 2012 n. 91, di alcune norme di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (cd. Direttiva "Shareholders' Rights").

In particolare le modifiche da recepire in statuto derivano:

- dalla modifica dell'art. 126-bis del TUF con l'inserimento della facoltà, da parte dei soci che rappresentino anche congiuntamente almeno il 2,5% del capitale sociale, di presentare anche proposte di deliberazione su materie

già all'ordine del giorno, oltre alla già prevista facoltà di integrazione dell'ordine del giorno medesimo;

- dalla modifica del comma 6 dell'art. 135-novies del TUF, in materia di conferimento della delega assembleare anche tramite documento informatico sottoscritto in forma elettronica;
- dalla nuova formulazione del comma 2 dell'art. 126 del TUF, in ordine alla facoltà di prevedere in statuto la possibilità di convocazioni successive alla prima, in alternativa all'unica convocazione;
- dalle disposizioni della legge 12 luglio 2011 n. 120 relative alle modifiche del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 concernenti la parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo delle società quotate (in particolare inserimento del comma 1-ter all'art. 147-ter e del comma 1-bis all'art. 148).

Tale normativa, in vigore dal 12 agosto 2011 e applicabile a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo a un anno dalla data di entrata in vigore stessa, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

In applicazione della nuova disciplina almeno un terzo dei componenti degli organi sociali di tali società deve essere espressione del "genere meno rappresentato". Per il primo mandato in applicazione della legge è tuttavia prevista una quota di rappresentanza pari ad almeno un quinto.

Relativamente ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., la legge 120/2011 vedrà la sua prima applicazione a decorrere dal rinnovo degli organi sociali da effettuarsi in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, rilevandosi peraltro che l'attuale Consiglio di Amministrazione prevede già una rappresentanza del "genere meno rappresentato" pari a un quinto.

Il recepimento delle disposizioni descritte comporta l'adozione delle modifiche, di seguito illustrate, degli articoli 17 e 27 dello statuto, riguardanti le modalità di nomina, attraverso il sistema del voto di lista, rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In particolare sono previste modalità di composizione delle liste e di riparto dei voti tali da garantire la composizione degli organi in conformità alle descritte disposizioni di legge.

Prospetto di raffronto

Di seguito, quale parte integrante della presente Relazione, è riportata l'esposizione a confronto degli articoli dello statuto dei quali si propongono le modifiche nel testo vigente e nel testo proposto con l'indicazione dei relativi commenti e motivazioni.

STATUTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE	COMMENTI
Capo II. CAPITALE SOCIALE Articolo 6 1. Il capitale è di Euro 64.079.168,40 (sessantaquattromilionisettantanovemilacentosessantotto virgola quaranta) diviso in n. 246.458.340 (duecentoquaranta-seimilioniquattrocentocinquantottomilatrecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 (zero virgola ventisei) ciascuna. 2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti. 3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i <i>quorum</i> di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile. 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei Piani di Stock Option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di Borsa, purché parametrato a indici oggettivi previsti dai Piani di Stock Option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto	Capo II. CAPITALE SOCIALE Articolo 6 1. invariato 2. invariato 3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i <i>quorum</i> di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile. 4. invariato	Modifica esclusivamente terminologica che tiene conto della nuova dizione dell'art. 2441 codice civile come modificato dall'art. 37 del TU della revisione n. 39/2010. "Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale."

contabile e il valore nominale. 5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile. 6. L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 ha deliberato: a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali Euro 78.000.000 (settantotto milioni) mediante emissione di azioni con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant; b) fatta salva, nei limiti di importo di cui al successivo art. 23 comma 2, la competenza del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2410 cod. civ. in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali Euro 260.000.000 (duecentosessantamiliioni), determinandone modalità, termini, condizioni e il relativo regolamento.	5. Invariato 6. Invariato	
Capo III. ASSEMBLEA Articolo 9 1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia. 2. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del	1. Articolo 9 invariato 2. invariato	

luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti. 3. Nel caso di convocazione dell'Assemblea su richiesta dei soci la relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare è predisposta dai soci che richiedono la convocazione dell'Assemblea. L'eventuale richiesta da parte dei soci, ai sensi di legge, di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea deve essere presentata per iscritto e i soci che richiedono l'integrazione devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. 4. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente. Articolo 11 1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rileveranno ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari. Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.	3. È fatta salva la facoltà degli azionisti di richiedere, ai sensi e con le modalità di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione anche su materie già all'ordine del giorno. 4. invariato Articolo 11 1. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. invariato invariato	Modifica richiesta dal nuovo art. 126-bis del TUF che prevede anche la facoltà di presentazione da parte dei soci di proposte di deliberazione su argomenti già all'ordine del giorno. Integrazioni opportune a seguito di nuove specifiche introdotte nell'art. 83-sexies del TUF.
---	--	---

Articolo 12 1. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge. 2. La delega può essere conferita anche in via elettronica con le modalità stabilite dal regolamento del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998. In tal caso la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società. 3. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna Assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.	Articolo 12 invariato 2. La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società. 3. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna Assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale gli azionisti possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.	Modifica conseguente alla variazione del comma 6 dell'art. 135-novies del TUF: "6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega." Modifica terminologica conseguente alla variazione del comma 1 dell'art. 135-undecies del TUF: "le parole: "la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione," sono sostituite dalle seguenti: "la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima,""
Articolo 16 1. Le Assemblee ordinaria e straordinaria prevedono di norma il ricorso a convocazioni successive alla prima; il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che le Assemblee ordinaria e/o straordinaria si tengano in un'unica convocazione. 2. Per la costituzione e le deliberazioni delle Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge.	Articolo 16 1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'Assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile. 2. invariato	Modifica conseguente alla nuova disposizione dell'art. 126 del TUF che, qualora previsto statutariamente, consente modalità alternative di convocazione dell'Assemblea in unica ovvero in più convocazioni.

Capo IV. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 17	Capo IV. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 17	
1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori, i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria <i>pro tempore</i> vigente e sono rieleggibili. 2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge. 3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti"). La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati	1. invariato 2. invariato 3. invariato invariato invariato invariato	

per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo.

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente a oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere e identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998").

Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere e identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina *pro tempore* vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario.

Modalità di composizione delle liste conformi alle disposizioni della legge n. 120/2011 in materia di "parità di accesso".

Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione

invariato

del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.

Le liste sono corredate:

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del "Regolamento Emittenti";

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, e circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, e invita gli intervenuti in Assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato a uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi

invariato

invariato

invariato

progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto.

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il Consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risultino

rispettivamente eletti almeno uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, si procederà come segue: a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore, dotato dei citati requisiti e indicato nella medesima lista; b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, dotati dei citati requisiti e indicati nella medesima lista; c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un unico nominato avente i requisiti citati, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede.	Qualora a esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo immediatamente inferiore e indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni <i>pro tempore</i> vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora così operando non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.	Modalità di riparto dei candidati indicati nelle liste idonee a consentire la composizione del Consiglio di Amministrazione conformi alle disposizioni della legge n. 120/2011 e alle disposizioni del TUF in merito al numero minimo di amministratori indipendenti.
--	--	--

4. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti cod. civ., risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risulti rispettivamente eletto uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore dotati dei citati requisiti e indicati nella medesima lista. 5. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. 6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998. La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998.	4. invariato Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di amministratori indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà mutatis mutandis come sopra descritto al comma 3. che precede del presente articolo. 5. invariato 6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi. La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi.	Introduzione di modalità di sostituzione degli amministratori eventualmente cessati riferibili anche alle disposizioni della legge n. 120/2011.
---	---	--

Capo V. COLLEGIO SINDACALE Articolo 27 1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti e il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza. 2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste contengono un numero di candidati elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente. 3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita o richiamata e pubblicata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del Regolamento	Capo V. COLLEGIO SINDACALE Articolo 27 1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale di cui alla presente disposizione si applica dalla prima nomina successiva all'adozione della medesima invariato 2. invariato invariato Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente. 3. invariato	Integrazione da due a tre del numero dei sindaci supplenti finalizzata ad agevolare le modalità di eventuali subentri integrali e la composizione del Collegio conforme alle disposizioni della legge n. 120/2011. Modalità di composizione delle liste conformi alle disposizioni della legge n. 120/2011 in materia di "parità di accesso".
--	---	---

Emittenti. La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. La Società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito. La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano a un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente a oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. 4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Le liste sono corredate: a) delle informazioni relative all'identità	4.	invariato
---	-----------	------------------

degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Emittenti";

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3. che precede è ridotta alla metà.

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione.

7. Il Presidente dell'Assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, e invita gli intervenuti in Assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti.

Qualora un soggetto che risulti collegato a uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

invariato

Invariato

invariato

8. All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo e un sindaco supplente. Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	8. All'elezione dei sindaci si procede come segue: a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti; invariato invariato Qualora a esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	Modalità di riparto/sostituzioni dei candidati indicati nelle liste idonee a consentire la composizione del Collegio Sindacale conforme alle disposizioni della legge n. 120/2011.
9. È eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. 10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. 11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista	9. invariato 10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. 11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per	

il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

12. Qualora siano state presentate più liste, in caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte dei soci di riferimento e dei soci a essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge **e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi.**

12. **In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine a uno slittamento di soggetti appartenenti alla medesima lista del sindaco cessato o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteriori liste di minoranza sulla base dei voti ricevuti.**

Quando l'Assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, **nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi**, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'Assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza.

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza **e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi**, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno prive di effetto) da parte degli azionisti di riferimento e degli azionisti ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. 13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale. 14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. 15. I poteri e i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. 16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa.	In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. 13 invariato 14. invariato 15. invariato 16. invariato	
Capo VII. BILANCIO E UTILI Articolo 29 1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio di esercizio a norma di legge.	Capo VII. BILANCIO E UTILI Articolo 29 invariato 1. 2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo quanto previsto al precedente articolo 10, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998.	Modifica opportuna a seguito della già avvenuta modifica dell'art 154-ter del TUF.

Diritto di recesso

Le modifiche statutarie proposte non configurano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

Proposte di delibere

Tenuto conto di quanto sopra esposto, sottoponiamo alla Vostra approvazione le modifiche statutarie, riepilogate nel prospetto allegato quale parte integrante della presente Relazione, che pone a raffronto l'attuale testo dello statuto e le modifiche proposte sulla base delle motivazioni sopra indicate e Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea straordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- di modificare gli articoli 6, 9, 11, 12, 16, 17, 27 e 29 dello statuto sociale in conformità al testo proposto nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria, allegata al verbale quale sua parte integrante e sostanziale;*
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, ai legali rappresentanti pro tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese le presenti delibere e il testo adottato dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali eventualmente richieste."*

20 marzo 2013

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Marina Berlusconi)



F.to MARINA ELVIRA BERLUSCONI
F.to ANNA PELLEGRINO

----- STATUTO -----

----- Capo I. DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

----- Articolo 1 -----

La società si denomina **"ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.A."** ----
Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica. -----

----- Articolo 2 -----

1. La società ha sede in Milano. -----
2. Possono essere istituite e sopresse altrove ed ovunque, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici amministrativi. -----

----- Articolo 3 -----

Il domicilio degli azionisti, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci. -----

----- Articolo 4 -----

1. La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività editoriale in ogni sua forma e modalità, nonché dell'attività grafica e tipografica e del commercio di ogni prodotto da esse derivante, unitamente a tutte le attività attinenti all'informazione, anche con modalità multimediali, alla comunicazione e alle attività funzionalmente e direttamente connesse a queste ultime, il tutto mediante qualunque tecnologia e procedimento tempo per tempo disponibile per l'esercizio delle suddette attività, ivi compresa ogni applicazione della tecnica elettronica e digitale. -----
2. La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie e commerciali che siano strumentali all'oggetto sociale, nonché svolgere le attività, - compresa la vendita mediante supporti telematici ed elettronici in genere - comunque volte al conseguimento e allo sviluppo delle attività rientranti nell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione e la gestione di partecipazioni in società con oggetto complementare, connesso o simile al proprio. -----

Il tutto con esclusione di attività finanziarie riservate e di ogni altra attività riservata a norma di legge. -----

----- Articolo 5 -----

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione. -----

----- Capo II. CAPITALE SOCIALE -----

----- Articolo 6 -----

1. Il capitale è di euro 64.079.168,40 (sessantaquattromilionisettantanovemilacentosessantotto virgola quaranta) diviso in n. 246.458.340 (duecento quarantaseimilioniquattrocentocinquantottomilatrecentoquaranta) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,26 (zero

virgola ventisei) ciascuna. -----

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in danaro, di beni in natura e di crediti. -----

3. Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento di capitale, questo può essere aumentato con conferimenti in danaro e con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale. La deliberazione di cui al presente comma è assunta con i quorum di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile. -----

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 2441, ottavo comma del codice civile, l'Assemblea, a servizio dei piani di stock option e con deliberazione approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in Assemblea di convocazione successiva alla prima, può deliberare l'aumento del capitale sociale entro il limite massimo del 5% del capitale preesistente, con esclusione del diritto di opzione e con facoltà di determinare il prezzo di sottoscrizione con sconti rispetto al prezzo medio di borsa, purché parametrato ad indici oggettivi previsti dai piani di stock option stessi. Il valore minimo di sottoscrizione di ciascuna azione non deve essere comunque inferiore al maggiore fra la quota proporzionale del patrimonio netto contabile e il valore nominale. -----

5. L'Assemblea può delegare le deliberazioni di cui ai precedenti commi al Consiglio di Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2443 del codice civile. -----

6. L'assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 ha deliberato:
a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione di azioni con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant; --
b) fatta salva, nei limiti di importo di cui al successivo art. 23 comma 2, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 cod. civ. in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato

aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamila), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento. -----

----- Articolo 7 -----

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili. -----

2. Sono salve le disposizioni in materia di rappresentazione, legittimazione, circolazione della partecipazione sociale previste per i titoli negoziati nei mercati regolamentati. ---

3. E' escluso il diritto di recesso nell'ipotesi di introduzione, modificazione, eliminazione di vincoli alla circolazione delle azioni. -----

----- Articolo 8 -----

I versamenti in denaro fatti dagli azionisti alla società a titolo di finanziamento possono essere effettuati a termini di legge, anche in osservanza del combinato disposto degli articoli 2497-*quinquies* e 2467 del codice civile: -----

a) sotto forma di apporto in conto capitale senza diritto a restituzione; -----

b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con diritto a restituzione. -----

----- **Capo III. ASSEMBLEA** -----

----- Articolo 9 -----

1. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale od altrove, purché in Italia. -----

2. L'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet della società nei termini di legge e con altre modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste da disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti.

3. E' fatta salva la facoltà degli azionisti di richiedere, ai sensi e con le modalità di legge, la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nonché di presentare proposte di deliberazione anche su materie già all'ordine del giorno. -----

4. Qualora sia previsto nell'avviso di convocazione, l'esercizio del diritto di intervento e di voto può avvenire in via elettronica, con le modalità previste dalla disciplina normativa e regolamentare vigente. -----

----- Articolo 10 -----

1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro

centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. -----

2. Le ragioni della dilazione sono riportate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. -----

----- Articolo 11 -----

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata dalla comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, sulla base delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. -----

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalle applicabili disposizioni regolamentari. -----

Resta ferma la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini indicati nel presente articolo, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. -----

----- Articolo 12 -----

1. I soggetti legittimati all'intervento in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi di legge. -----

2. La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e sue disposizioni attuative. -----

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società ovvero mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

3. Il Consiglio di Amministrazione può designare per ciascuna assemblea, facendone menzione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale gli azionisti possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite

istruzioni di voto. -----

----- Articolo 13 -----

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e, in mancanza di quest'ultimo, dal Vice Presidente se nominato; in caso di assenza o impedimento degli stessi, da altra persona eletta a maggioranza degli azionisti presenti, secondo il numero di voti posseduto. -----

2. Nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il presidente della riunione fa redigere il verbale da un notaio di sua scelta. -----

3. L'Assemblea, se il verbale non è redatto da un notaio, nomina un segretario, anche non azionista e, ove lo crede opportuno, due scrutatori tra gli azionisti ed i sindaci. ----

----- Articolo 14 -----

1. Il presidente dell'Assemblea verifica, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

2. L'Assemblea ordinaria approva, ai sensi dell'art. 2364, punto 6) del codice civile, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. -----

----- Articolo 15 -----

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal presidente della riunione, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. -----

2. L'attribuzione all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea straordinaria, di cui all'articolo 23 del presente statuto, non fa venire meno la competenza dell'Assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. -----

----- Articolo 16 -----

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in unica convocazione, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, del codice civile, oppure in più convocazioni, ai sensi dell'art. 2369, commi 2 e seguenti del codice civile. Qualora nell'avviso di convocazione non siano indicate le convocazioni successive alla prima, l'assemblea si intende convocata in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma 1 del codice civile. -----

2. Per la costituzione e le deliberazioni delle assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sia in prima come nelle successive convocazioni sia nel caso di unica convocazione, si applicano le disposizioni di legge. -----

----- **Capo IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

----- Articolo 17 -----

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette a quindici amministratori,

i quali devono possedere i requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria *pro tempore* vigente e sono rieleggibili.

2. L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata in carica nel rispetto dei limiti temporali di legge. -----

3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. -----

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. -----

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Regolamento Emittenti"). -----

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. -----

La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. -----

La società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito. -----

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. -----

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. -----

Ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate (d'ora innanzi anche "Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998" o "Amministratore Indipendente ai sensi del D. Lgs. 58/1998"). -----

Ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve prevedere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti richiesti per gli Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998. -----

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un terzo, arrotondato per eccesso in caso di numero frazionario, dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario. -----

Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. -----

Le liste sono corredate: -----

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. ----

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato le liste e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, quali previsti dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del "Regolamento Emittenti". -----

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, e circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998. -----

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. -----

Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione,

richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. -----

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore. -----

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse. -----

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero degli amministratori da eleggere. -----

I quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. -----

Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in unica graduatoria decrescente. Risultano eletti, fino a concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'Assemblea, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che deve comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. -----

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il quoziente più basso tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. -----

Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Nel caso in cui per completare l'intero Consiglio di Amministrazione più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. -----

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. -----

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di

quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottiene la maggioranza semplice dei voti. -----

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risultino rispettivamente eletti almeno uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, si procederà come segue: -----

a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, il candidato che risulterebbe eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato che ha ottenuto il quoziente progressivo inferiore, dotato dei citati requisiti ed indicato nella medesima lista; -----

b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri, i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base al quoziente progressivo e tratti dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono sostituiti dai primi due candidati che hanno ottenuto i quozienti progressivi inferiori, dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista; -----

c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un unico nominato avente i requisiti citati, si procede per la nomina del secondo candidato come descritto alla lettera a) che precede. -----

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto per ultimo in base al quoziente progressivo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, è sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato che ha ottenuto il quoziente progressivo immediatamente inferiore ed indicato nella medesima lista, purché sia rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti richiesti dalle disposizioni pro tempore vigenti. Qualora ciò non fosse, il candidato sostituito del genere più rappresentato sarebbe di volta in volta il soggetto eletto per penultimo, terzultimo e così via, in base al quoziente progressivo sempre tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. -----

Qualora così operando non si assicuri il risultato richiesto, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato. -----

4. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa

ottenga la maggioranza richiesta dagli articoli 2368 e seguenti cod. civ., risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. -----

Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione. -----

Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione non risultino rispettate le disposizioni pro tempore vigenti in materia di amministratori indipendenti e/o di equilibrio tra generi, si procederà *mutatis mutandis* come sopra descritto al comma 3. che precede del presente articolo. -----

5. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge. -----

6. In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi. -----

La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ai sensi del D. Lgs. 58/1998 e le disposizioni pro tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi. -----

----- Articolo 18 -----

1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ovvero qualora venga meno per qualsiasi causa il Presidente nominato dalla stessa, sceglie e nomina tra i propri membri un Presidente, al quale spetta la rappresentanza della società. -----

2. Il Consiglio può eleggere uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono, con rappresentanza della società, il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. -----

3. Il concreto esercizio del potere di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità al proposito. -----

4. In caso di nomina di più Vice Presidenti, il Consiglio stesso determina le modalità di sostituzione del Presidente. -

5. Il Consiglio può, infine, nominare un Segretario anche estraneo al Consiglio stesso. -----

----- Articolo 19 -----

1. Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri. -----

2. Il Presidente ha facoltà di indire la riunione anche in luogo diverso da quello della sede sociale. -----

3. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, oppure dal Collegio Sindacale, anche individualmente da parte di ciascun membro del collegio, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata oppure telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma oppure telefax o messaggio di posta elettronica spedito almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo agli indirizzi o recapiti previamente comunicati dai destinatari. -----

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche mezzi diversi da quelli sopra elencati. -----

4. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione. -----

----- Articolo 20 -----

In occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale e su quelle nelle quali gli amministratori stessi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata agli interessati anche per iscritto. -----

----- Articolo 21 -----

1. Per la validità della costituzione e delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti i suoi membri in carica e dei sindaci effettivi. -----

2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti. -----

3. Le deliberazioni del Consiglio sono constatate da processo verbale, firmato dal presidente della riunione e dal segretario della medesima. -----

----- Articolo 22 -----

1. Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la metà, in caso di numero pari, e più della metà, in caso di numero dispari, degli amministratori, si intende decaduto immediatamente l'intero Consiglio. Il Collegio Sindacale, al quale spetta sin alla ricostituzione del Consiglio la gestione ordinaria della società, provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. -----

2. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 17 dello statuto sociale comporta l'immediata decadenza dalla carica. -

----- Articolo 23 -----

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. -----

2. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'articolo 2505 del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative imperative e l'emissione di obbligazioni non convertibili nei limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile e comunque fino ad un importo massimo di euro 400.000.000,00.= (quattrocentomilioni virgola zero zero), fermo restando che l'emissione oltre tale limite spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria. E' altresì riservata alla competenza dell'Assemblea l'emissione di obbligazioni dotate di warrant per la sottoscrizione di azioni della società. -----

----- Articolo 24 -----

Il Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 2381 del codice civile: -----

a) può nominare un Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio stesso sia composto da almeno sette membri, determinando il numero dei suoi componenti e delegare ad esso in tutto o in parte le proprie attribuzioni, salvo quelle riservate per legge al Consiglio; del Comitato Esecutivo, ove costituito, fanno parte di diritto - senza che ciò comporti aumento del numero dei suoi componenti - il Presidente del Consiglio, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati. -- In caso di dimissioni, il Consiglio può completare il numero dei membri del Comitato Esecutivo con altri amministratori, fino ad integrarne il numero fissato. -----

Per la convocazione e la disciplina delle riunioni del Comitato Esecutivo valgono le disposizioni previste per il Consiglio. -----

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica per il

periodo del loro mandato di amministratori; -----

b) può istituire altri Comitati, composti anche da soggetti estranei al Consiglio, determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e stabilendone composizione e modalità di funzionamento. I Comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi; -----

c) può delegare ad uno o più dei suoi membri, anche con la qualifica di Amministratore Delegato, tutti o parte dei propri poteri; -----

d) può nominare un Direttore Generale ed uno o più Direttori, determinandone i poteri relativi, nonché deliberare la nomina di Procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti; -----

e) nomina, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale e con l'ordinaria maggioranza prevista nel presente statuto, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 bis del Decreto Legislativo n. 58/1998, tra i dirigenti in possesso di un'esperienza di almeno un triennio maturata ricoprendo posizioni dirigenziali in aree di attività amministrativo/contabile e/o finanziaria e/o di controllo presso la società e/o sue società controllate e/o presso altre società per azioni. -----

Il Consiglio provvede, inoltre, a conferire al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti. -----

In sede di nomina, il Consiglio provvede ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa primaria e secondaria di volta in volta vigente, nonché dal presente statuto. -----

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dura in carica per il periodo stabilito in sede di nomina dal Consiglio di Amministrazione. -----

f) ripartisce fra i propri componenti la remunerazione determinata dall'Assemblea a favore di tutti gli amministratori, nonché può determinare i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale. -----

----- Articolo 25 -----

La rappresentanza della società spetta al Presidente, nonché, se nominati, ai Vice Presidenti ed agli Amministratori Delegati, in via tra loro disgiunta. -----

----- Articolo 26 -----

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. -----

2. L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori. -----

3. L'Assemblea può, inoltre, assegnare agli amministratori

indennità o compensi di altra natura. -----

----- **CAPO V. COLLEGIO SINDACALE** -----

----- Articolo 27 -----

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti, che restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio sindacale di cui alla presente disposizione si applica dalla prima nomina successiva all'adozione della medesima. -----

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. ---

I sindaci devono, inoltre, possedere i requisiti di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il Consiglio di Amministrazione ne accerta la sussistenza. -----

2. La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Le liste contengono un numero di candidati elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. -----

Ogni lista deve contenere l'indicazione di almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente. -----

Al fine di assicurare l'equilibrio tra generi in conformità alla disciplina pro tempore vigente, ogni lista che contenga un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi, in modo che al genere meno rappresentato appartengano almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e uno alla carica di sindaco supplente. -----

3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti cui spetta il diritto di voto che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale sottoscritto alla data di presentazione della lista stabilita o richiamata e pubblicata dalla Consob per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del consiglio di amministrazione ai sensi del Regolamento Emittenti. -----

La titolarità della percentuale del capitale sociale è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli azionisti nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società, con riferimento al capitale sociale sottoscritto alla medesima data. -----

La relativa attestazione o certificazione può essere comunicata o prodotta anche successivamente al deposito della

lista purché sia fatta pervenire alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società. -----

La società consente agli azionisti che intendono presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo le modalità che renderà note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e che consentono l'identificazione degli azionisti che procedono al deposito. -----

La quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale viene indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina di tale organo. -----

Un azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e gli azionisti che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 D. lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. -----

4. Le liste sono depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea convocata in prima o unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con altre modalità previste dalle applicabili disposizioni regolamentari almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. -----

Le liste sono corredate: -----

a) delle informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. -----

b) di una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza o la presenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies, primo comma, del Regolamento Emittenti; -----

c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura. -----

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore

ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente. -----

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine dei venticinque giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia di cui al comma 3 che precede, è ridotta alla metà. -----

6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non vengono sottoposte a votazione. -----

7. Il Presidente dell'assemblea, prima di aprire la votazione, richiama le eventuali dichiarazioni di cui alla lettera b) che precede, ed invita gli intervenuti in assemblea, che non hanno depositato o concorso a depositare delle liste, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento come sopra definiti. -----

Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco. -----

8. All'elezione dei sindaci si procede come segue: -----

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e due sindaci supplenti; -----

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente. -----

Nell'ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. -----

Qualora ad esito delle votazioni e delle operazioni di cui sopra la composizione del Collegio Sindacale per ciò che attiene ai sindaci effettivi non sia conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo in cui i candidati risultano elencati nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. -----

9. E' eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla

carica di sindaco effettivo della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. -----

10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del codice civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. -----

11. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi. -----

12. In caso di sostituzione di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, purché siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi; qualora ciò non fosse, si procederà nell'ordine ad uno slittamento di soggetti appartenenti alla medesima lista del sindaco cessato o, in subordine, appartenenti alle eventuali ulteriori liste di minoranza sulla base dei voti ricevuti. -----

Quando l'assemblea deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede, nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci eletti nella lista di minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire o, in subordine, fra i candidati collocati nelle eventuali ulteriori liste di minoranza. -----

In mancanza di candidati della o delle liste di minoranza e qualora non siano rispettate le disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene mediante la votazione di una o più liste, composte da un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere, presentate prima dell'assemblea con l'osservanza delle disposizioni dettate nel presente articolo per la nomina del Collegio Sindacale, fermo restando che non potranno essere presentate liste (e se presentate saranno

prive di effetto) da parte degli azionisti di riferimento e degli azionisti ad essi collegati, come definiti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Risulteranno eletti i candidati compresi nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. -----

In mancanza di liste presentate nell'osservanza di quanto sopra e nel rispetto delle disposizioni di volta in volta applicabili in materia di equilibrio tra generi, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. -----

13. In ogni ipotesi di sostituzione del Presidente il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale. -----

14. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. -----

15. I poteri ed i doveri dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. -----

16. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione stessa. -----

----- **Capo VI. REVISIONE LEGALE DEI CONTI** -----

----- **Articolo 28** -----

La revisione legale è esercitata da Società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione istituito ai sensi di legge. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge in materia. -----

L'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante il periodo di espletamento dell'incarico. -----

----- **Capo VII. BILANCIO ED UTILI** -----

----- **Articolo 29** -----

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermo quanto previsto al precedente articolo 10, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla

gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 58/1998. -----

----- Articolo 30 -----

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti pro-quota agli azionisti, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero deliberi di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo. -----

2. L'Assemblea può, inoltre, deliberare, ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, l'assegnazione straordinaria di utili con emissione a titolo gratuito di azioni ordinarie per un ammontare nominale corrispondente agli utili stessi. -----

----- Articolo 31 -----

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge. -----

----- Articolo 32 -----

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili sono prescritti a favore della società. -----

CAPO VIII. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI FINALI

----- Articolo 33 -----

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, precisandone i poteri ed i compensi. -----

----- Articolo 34 -----

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia. --

F.to MARINA ELVIRA BERLUSCONI -----

F.to ANNA PELLEGRINO -----

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.
VIA BIANCA DI SAVOIA 12 - MILANO
Cod. Fiscale: 07012130584



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione		Data
PRIMA CONVOCAZIONE		23/04/2013

ELENCO PARTECIPANTI

Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Qtà totale	%
7	BRUCIAMONTI ALESSANDRO	INTESTATARIO	BRUCIAMONTI ALESSANDRO	BRUCIAMONTI ALESSANDRO			550	0,0002232
6	FORLIN PAOLO	INTESTATARIO	FORLIN PAOLO	FORLIN PAOLO			550	0,0002232
8	PAPETTI RENATO	Delegato	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST			110.250	0,0447337
		Delegato	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST			110.250	0,0447337
		Delegato	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST			130.773.658	53,0611616
1	PETTINICCHIO LAURA	Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	105.065.514	42,6301313
		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	THE GABELLI GLOBAL MULTIMEDIA TRUST INC.		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	708.144	0,2873281
		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25.000.000	10,1437022
		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	33.366.833	13,5385287
		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	29	0,0000118
		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	20.000	0,0081150
		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.729	0,0007015
		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	48.645	0,0197376
		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.891	0,0007673
		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	170.172	0,0690470
		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	28.193	0,0114393
		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	14.199	0,0057612
		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	80.345	0,0325998
		Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		JP MORGAN CHASE BANK	1.942	0,0007880
		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E		NORTHERN TRUST -LO	2.076	0,0008423
		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA		NORTHERN TRUST -LO	16.707	0,0067788

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolari strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTER VALUE EQ		NORTHERN TRUST -LO	4.543.595	1,8435550
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	SILCHESTER TOBACCO FREE EQUITY TRUST		NORTHERN TRUST -LO	14.882.241	6,0384408
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		NORTHERN TRUST -LO	2.137.304	0,8672070
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT		NORTHERN TRUST -LO	5.386	0,0021854
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	THE MASTER TRUST OF JAPAN		NORTHERN TRUST -LO	14.800	0,0060051
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		NORTHERN TRUST -LO	1.737	0,0007048
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	CALLEVA TRUST EQUITY TRUST		NORTHERN TRUST -LO	62.166	0,0252237
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	SILCHESTER INTL VALUE EQUITY TRUST		NORTHERN TRUST -LO	2.620.560	1,0632872
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		NORTHERN TRUST -LO	8.649.139	3,5093716
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN		NORTHERN TRUST -LO	3.432	0,0013925
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS		NORTHERN TRUST -LO	7.052	0,0028613
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND		NORTHERN TRUST -LO	17.054	0,0069196
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		NORTHERN TRUST -LO	2.025	0,0008216
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	STANLIB FUNDS LIMITED		NORTHERN TRUST -LO	7.256	0,0029441
	D		Delegato	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST			4.655	0,0018888
	D		Delegato	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND			15.608	0,0063329
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		NORTHERN TRUST -LO	5.274	0,0021399
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.621	0,0006577
2		PETTINICCHIO LAURA						5.815.469	2,3596154
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.101	0,0004467
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	319.610	0,1296811
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	186.440	0,0756477
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.880	0,0023658
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.977	0,0012079
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	7.490	0,0030391
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.753	0,0007113
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	797.731	0,3236778
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.940	0,0011929
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	59.584	0,0241761
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	62.056	0,0251791
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.379	0,0005595

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolari strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	37.364	0,0151604
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.019	0,0032537
D			Delegato	BROWN BROTHERS HARR	VANGUARD FTSE ALL WORD SMALL CAP IND FUN		BROWN BROTHERS HARR	102.872	0,0417401
D			Delegato	BROWN BROTHERS HARR	FIRST TRUST DEY MARK EX US SMALL CAP ALP		BROWN BROTHERS HARR	3.712	0,0015061
D			Delegato	JP MORGAN BANK IRELA	VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC		JP MORGAN BANK IRELA	13.301	0,0053969
D			Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN		JP MORGAN CHASE BANK	1.267	0,0005141
D			Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I		JP MORGAN CHASE BANK	6.677	0,0027092
D			Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	WYOMING RETIREMENT SYSTEM		JP MORGAN CHASE BANK	6.195	0,0025136
D			Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX		JP MORGAN CHASE BANK	525.365	0,2131658
D			Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)		JP MORGAN CHASE BANK	84.971	0,0344768
D			Delegato	JP MORGAN CHASE BANK	GOVERNMENT OF NORWAY		JP MORGAN CHASE BANK	3.452.296	1,4007625
D			Delegato	NORTHERN TRUST -LO	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM.		NORTHERN TRUST -LO	7.750	0,0031445
D			Delegato	NORTHERN TRUST -LO	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND		NORTHERN TRUST -LO	3.670	0,0014891
D			Delegato	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	BRYN MAWR CAPITAL L.P.			1.890	0,0007669
D			Delegato	ROSEMONT OFFSHORE FUND LTD	ROSEMONT OFFSHORE FUND LTD			4.186	0,0016985
D			Delegato	MFP MANAGERS SPC-BRYN MAWR SEGREGATED	MFP MANAGERS SPC-BRYN MAWR SEGREGATED			423	0,0001716
D			Delegato	PORTFOLIO CRIKET SQUARE HIGHMARK LIMITED -	PORTFOLIO CRIKET SQUARE HIGHMARK LIMITED -			776	0,0003149
D			Delegato	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE			30.834	0,0125108
D			Delegato	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE			683	0,0002771
D			Delegato	INVESTMENT FUND PLAN	INVESTMENT FUND PLAN				
D			Delegato	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED			3.238	0,0013138
D			Delegato	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC			7.963	0,0032310
D			Delegato	PENSION RESERVES	PENSION RESERVES			60.095	0,0243834
D			Delegato	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND			2.981	0,0012095
3		PETTINICCHIO LAURA						243.891	0,0988772
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	52.120	0,0211476
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	45.298	0,0183796
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	59.207	0,0240231
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	434	0,0001761
D			Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3.546	0,0014388
D			Delegato	BROWN BROTHERS HARR	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD		BROWN BROTHERS HARR	32.588	0,0132225
D			Delegato	NORTHERN TRUST -LO	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		NORTHERN TRUST -LO	45.371	0,0184092

Rif. ammis.	Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
	D		Delegato	NORTHERN TRUST -LO	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS		NORTHERN TRUST -LO	5.127	0,0020803
4		PETTINICCHIO LAURA						1.449	0,0005879
	D		Delegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	UBS ETF		STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.449	0,0005879
5		ZAMBELLINI SERGIO						50	0,0000203
	P		INTESTATARIO	ZAMBELLINI SERGIO	ZAMBELLINI SERGIO			50	0,0000203
TOTALI COMPLESSIVI:									
Aventi diritto di voto presenti o rappresentati									
n. 63									
Rappresentanti									
in proprio 110.850									
in delega 170.201.100									
Totale generale:									
170.311.950 pari al 69,1037479 delle n. 246.458.340 di azioni aventi diritto di voto									

Ordine del Giorno:

Parte STRAORDINARIA: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6,9,11,12,16,17,27 E 29 DELLO STATUTO SOCIALE ANCHE IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DI CUI AL D.LGS. 18 GIUGNO 2012 N. 91 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/36/CE RELATIVA ALL'ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI DI SOCIETA' QUOTATE ED ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 120/2011 IN MATERIA DI PARITA' DI ACCESSO AGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLE SOCIETA' QUOTATE; DELIBERAZIONI E MANDATI INERENTI E CONSEGUENTI

Orario apertura votazione: 11:49:26

Orario chiusura votazione: 11:49:59

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 170.311.950 pari al 69,1037479% delle n. 246.458.340 azioni ordinarie

Azioni aventi diritto di voto n. 170.311.950 pari al 69,1037479% delle n. 246.458.340 azioni ordinarie

FAVOREVOLE		Voti		%
		170.311.950		100,0000000

ELENCO ESPRESSIONI DI VOTO						
FAVOREVOLE						
Rif. ammis.	Intervento	Titolare Strumenti Finanziari	Avente Diritto	Vincoli	Partecipante	%
1	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	15,608
1	D	CALLEVA TRUST	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	2,620,560
1	D	CITY OF LOS ANGELES FIRE POLICE PLAN	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	7,052
1	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	170,172
1	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	1,942
1	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	14,800
1	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	5,366
1	D	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	2,025
1	D	JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	29
1	D	MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	14,199
1	D	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD CHICA	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	16,707
1	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	3,432
1	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	62,166
1	D	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	17,054
1	D	NTGL-OM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	2,076
1	D	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	5,274

1	D	SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTER	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	4.543.595	2.667.8075
1	D	SILCHESTER INTL INVESTORS VALUE EQ	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	14.882.241	8.7382248
1	D	SILCHESTER INTL VALUE EQUITY TRUST	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	8.649.139	5.0784099
1	D	SILCHESTER TOBACCO FREE EQUITY TRUST	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	2.137.304	1.2549348
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	80.345	0.0471752
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	48.645	0.0286623
1	D	SS BK AND TRUST COMPANY INV PL	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	28.193	0.0165537
1	D	STANLIB FUNDS LIMITED	STANLIB FUNDS LIMITED		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	4.655	0.0027332
1	D	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	1.891	0.0011103
1	D	THE GABELLI GLOBAL MUL TIMEDIA TRUST INC.	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	20.000	0.0117432
1	D	THE MASTER TRUST OF JAPAN	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	1.737	0.0010199
1	D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	1.729	0.0010152
1	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	7.256	0.0042604
1	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	1.621	0.0009518
2	D	BGI MSCIEAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	37.364	0.0219386
2	D	BGI MSCIEMU IMI INDEX FUND B	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	8.019	0.0047084
2	D	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	1.267	0.0007439
2	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	2.940	0.0017262
2	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	62.056	0.0364367
2	D	BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	59.584	0.0349852
2	D	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN	BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	683	0.0004010
2	D	BRYN MAWR CAPITAL L.P.	BRYN MAWR CAPITAL L.P.		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	1.890	0.0011097
2	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	319.610	0.1876615
2	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	186.440	0.1094697
2	D	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	1.379	0.0008097
2	D	FIRST TRUST DEV MARK EX US SMALL CAP ALP	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	3.712	0.0021795
2	D	GOVERNMENT OF NORWAY	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	3.452.296	2.0270427
2	D	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES	HIGHMARK LIMITED - HIGHMARK US EQUITIES		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	776	0.0004556
2	D	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND	INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	2.981	0.0017503
2	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	797.731	0.4689940
2	D	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREM	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	7.750	0.0045505
2	D	MFP MANAGERS SPC-BRYN MAWR SEGREGATED PORTFOLIO CRICKET SQUARE	MFP MANAGERS SPC-BRYN MAWR SEGREGATED PORTFOLIO CRICKET SQUARE		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	423	0.0002484
2	D	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	84.971	0.0498914
2	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	60.095	0.0352853
2	D	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.	ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	7.963	0.0046755
2	D	ROSEMONT OFFSHORE FUND LTD	ROSEMONT OFFSHORE FUND LTD		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	4.186	0.0024578
2	D	STG PFDS V.D. GRAFISCHE	STG PFDS V.D. GRAFISCHE		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	30.834	0.0181044

2	D	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	3.238	0.0019012
2	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	5.880	0.0034525
2	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	2.977	0.0017480
2	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	1.101	0.0006465
2	D	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	7.490	0.0043878
2	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FUND	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	102.872	0.0604021
2	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	6.677	0.0039205
2	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES: PLC STOCK INDEX	JP MORGAN BANK IRELA		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	13.301	0.0078098
2	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	525.365	0.3084722
2	D	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	1.753	0.0010293
2	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	3.670	0.0021549
2	D	WYOMING RETIREMENT SYSTEM	JP MORGAN CHASE BANK		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	6.195	0.0036374
3	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	59.207	0.0347639
3	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	3.546	0.0020821
3	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	434	0.0002548
3	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	52.120	0.0306027
3	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	45.298	0.0265971
3	D	SCHWAB FUNDAM INTER SMALL-M COMP INDE FD	BROWN BROTHERS HARR		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	32.888	0.0191343
3	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	5.127	0.0030104
3	D	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	NORTHERN TRUST -LO		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	45.371	0.0266399
4	D	UBS ETF	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		Delegato: PETTINICCHIO LAURA	1.449	0.0008508
5	P	ZAMBELLINI SERGIO	ZAMBELLINI SERGIO		INTESTATARIO: ZAMBELLINI SERGIO	50	0.0000294
6	P	FORLIN PAOLO	FORLIN PAOLO		INTESTATARIO: FORLIN PAOLO	110.250	0.0647342
7	P	BRUCIAMONTI ALESSANDRO	BRUCIAMONTI ALESSANDRO		INTESTATARIO: BRUCIAMONTI ALESSANDRO	550	0.0003229
8	D	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST		Delegato: PAPETTI RENATO	105.065.514	61.6900423
8	D	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST		Delegato: PAPETTI RENATO	25.000.000	14.6789465
8	D	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST	FINANZIARIA DI INVESTIMENTO FININVEST		Delegato: PAPETTI RENATO	708.144	0.4157923
						170.311.950	100.0000000

F.to MARINA ELVIRA BERLUSCONI
F.to ANNA PELLEGRINO